

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL

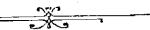
SENATORE EMILIO PASCALE

PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 3 gennaio 1901



ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1901

01724

Oggi, per la prima volta, in questa solenne cerimonia, il veterano della Corte di Cassazione, Francesco Ghiglieri, non è fra noi.

Il mio primo pensiero è per Lui.

Egli ebbe un ufficio eminente in questa Corte fin dalla sua istituzione; ne preparò l'ordinamento, ne guidò i primi passi, e per molti anni tenne la Presidenza con l'autorità che a lui conferivano il sapere, l'alto senno, l'integrità del carattere, la lunga esperienza, la dignità de' modi, temperando, con l'indole mite e benevola, l'austerità del suo ministero. Noi lo vedemmo nell'ultimo periodo della sua luminosa carriera, quantunque aggravato da fisiche sofferenze, adempiere i suoi doveri con assiduità non intermessa, fino a quando la legge inesorabile dell'età lo separò da noi. Ma lo seguirà dovunque il nostro memore affetto, lo circonda sempre l'ossequio di quanti lo conobbero e in lui ricordano il magistrato esemplare; ed io sarò fedele interprete dei vostri sensi, inviandogli da quest'aula un riverente saluto e l'augurio, che, per molti anni ancora, Egli porti al Senato del Regno il contributo della sua sapienza civile e del sincero suo patriottismo.

Il consigliere Cassio Veccei, dopo aver percorsa tutta la scala degli uffici giudiziari, sedeva, da un anno appena, in questa Corte, quando, negli ultimi giorni scorsi, fu colto da morte improvvisa. Il luttuoso avvenimento ha fatto mancare alla Corte un magistrato operoso ed esperto, ha recato sincero rammarico agli amici, ai colleghi, a tutti coloro che potettero apprezzarne la modestia, la cultura giuridica e la probità.

Altri benemeriti nostri Colleghi, durante lo scorso anno, rientrarono nella vita privata o passarono ad altri uffici. Io lamento, per la nostra Corte, la perdita di magistrati degnissimi, e mi conforto pensando che i successori ne seguiranno le orme.

Ed ora principalmente a Voi, Eccellentissimo Presidente, che, meritamente, foste testè chiamato all'altissimo ufficio, rivolgerò la parola, mentre adempio il dovere di render conto dell'amministrazione della giustizia in questo Supremo Tribunale, a cui tutti gli sguardi sono rivolti come al centro della vita giuridica della Nazione.

Io soglio, sempre che posso, risparmiare all'uditorio il fastidio di una esposizione di cifre; ma oggi il tema mi sforza a prendere le mosse dalla statistica.

I giudizi penali nell'anno scorso furono 13 713: ¹ numero alquanto maggiore di quello dell'anno precedente. Una ripartizione in origine difettosa, accumulando la maggior parte delle cause in una delle due Sezioni, imponeva un lavoro affrettato e direi quasi tumultuario, che rendeva possibili gli errori di fatto e, nella interpretazione delle leggi, non rare le dissonanze, per cui la Corte regolatrice mette in forse l'au-

torità delle proprie decisioni. Il Regio decreto del 1° agosto '99, mettendo in esecuzione la legge del 4 giugno '93, ha corretto l'errore, e quindi, con un lavoro più riposato e meglio ripartito, si è potuto dare alla giurisprudenza penale un indirizzo più fermo e sicuro.

La duplicità delle Sezioni, il mutamento quotidiano dei votanti, il gran numero e le imperfezioni delle leggi speciali, tante volte modificate e rifatte, lo spirito critico del nostro tempo, alimentato dal conflitto delle scuole che si contendono il campo del diritto penale, sono i coefficienti della divergenza delle opinioni e della contrarietà di alcuni giudicati, che la stampa giuridica rileva e commenta, dimenticando che nessun Tribunale al mondo è mai stato immune da questa colpa. Però, ritenendo che la Corte di cassazione debba studiarsi di fuggirla per quanto è possibile, ho richiamato altra volta la vostra attenzione su questo sconcio, ho ricordato i rimedi antichi e nuovi, nostrani e stranieri, che si potrebbero adoperare, per renderlo meno frequente; ed ora ritorno sull'argomento per fare un'avvertenza che mi sembra indispensabile.

Si è notato che le due Sezioni non sono concordi nel modo di giudicare dell'ammessibilità dei ricorsi, e che niente è più difficile del trovare una formola sicura per attestare la povertà dei ricorrenti. Anche nel Parlamento si udirono le querele del Foro su questo tema; ed opportune istruzioni furono comunicate ai Sindaci ed agli Agenti delle imposte sulla forma che devono avere i certificati d'indigenza giusta i moniti della Corte.

Veramente la critica severa, che questa suol fare degli attestati in questione, sembra consigliata dalla necessità di porre un argine alla compiacente facilità

con cui si sogliono concedere, ed alla consuetudine di ricorrere a Voi con l'unico intento di ritardare l'esecuzione delle sentenze. Ma, più o meno rigorosi che siano i criteri o le norme con cui si giudica dell'ammissibilità dei ricorsi, ciò che importa, ed è urgentemente reclamato dall'interesse delle parti e della giustizia, è questo: che siano criteri e norme costanti e comuni alle due Sezioni, perchè non si trovi la giurisprudenza mutata, passando da un piano all'altro del palazzo di giustizia.

Ma dicasi tutta la verità. I casi nei quali dell'ammissibilità dei ricorsi si può seriamente discutere, sono rarissimi, e i ricorsi dichiarati irricevibili nel corso dell'anno rivelano appunto l'abuso di questo mezzo per arrestare il corso della giustizia: abuso, di cui si completa la dimostrazione, col numero di 6137 ricorsi rigettati nel merito, a confronto di 840 accolti.

La proporzione fra ricorsi accolti e respinti nell'ultimo ventennio presenta variazioni notevolissime. Nel decennio dall'80 all'89, gli annullamenti furono in misura superiore all'11 per 100: nel secondo decennio, diminuirono grandemente, riducendosi a poco meno del 6 per 100. La differenza è tanto più notevole, in quanto che questo secondo periodo coincide con la pubblicazione del nuovo Codice penale, dal quale naturalmente sorgeva, per la giureprudenza, un *novus ordo*, di cui sono sempre difficili ed incerti gl'inizi. Io mi limito a notare il fatto; e a chi volesse trarne argomento di biasimo o di lode, risponderei con Epiteto: che tutte le cose umane sono come le anfore a due manichi, le quali inclinano a destra o a sinistra, secondo che si prendono dall'uno o dall'altro.

Mi rimane ad aggiungere, che l'abuso dei ricorsi, fatti per impedire l'esecuzione delle sentenze, è favorito e rinforzato dall'uso invalso di concedere ai ricorrenti il rinvio delle cause per lunghi periodi ed anche più volte. Il Pubblico Ministero dissente da questo sistema, per ragioni di ordine generale derivate dalla legge, dal regolamento e dall'indole stessa del giudizio penale; che non si fa nell'interesse dei giudicabili, ma contro di essi, nell'interesse della società, cui preme che i colpevoli siano sollecitamente giudicati e puniti. Questi hanno, sì, diritto a difendersi, e, quando all'uopo una dilazione è necessaria, si ha il dovere di concederla; ma, contemperando le esigenze delle parti con quelle della giustizia e, in ogni caso, non oltre i trenta giorni, infra i quali la legge vuole che i ricorsi siano discussi. Prescindere da questa provvida limitazione, per sostituirvi il potere arbitrario di ritardare indefinitamente l'esecuzione delle condanne, sarebbe come creare in Corte di Cassazione una nuova specie di diritto d'asilo, del quale i ricorrenti, che non sono in carcere, potrebbero godere per mesi e per anni.²

La Corte in sede civile ha pronunciato 773 sentenze, fra le quali 200 a Sezioni unite, per questioni di competenza, per conflitti di attribuzione o per motivi che nelle stesse cause avevano già dato luogo ad un primo annullamento.

I ricorsi accolti furono 291: più di un terzo delle sentenze pronunziate. Ma questo numero non dimostra che siano frequenti gli errori dei Tribunali e delle Corti di appello, perchè le sentenze denunziate per l'annul-

lamento sono una frazione minima rispetto ai giudizi che finiscono in prima istanza o in appello.

In 124 cause si è presentata la quistione di competenza, e 50 volte si è dichiarata *la incompetenza giudiziaria*. Queste cifre, pari a quelle di cui feci menzione altra volta, fanno presumere che le attribuzioni dell' autorità amministrativa sono qui pienamente tutelate.

Però, su questo argomento, dura un equivoco che gioverà dileguare. Si crede che moltissime cause siano state sottratte ai Tribunali amministrativi, dacchè, sospeso il giudizio per la proposta eccezione d' incompetenza, gli atti non furono più restituiti. Ma il vero è che *qui pure il giudizio è sospeso*, per la ragione che le parti non curano l' adempimento della condizione richiesta dal decreto del 1882 affinchè la Corte pronunzi la sua decisione.

E in questa condizione si trova, non solo un gran numero di cause provenienti dai Tribunali amministrativi, ma non meno di 1074 ricorsi ordinari, pei quali non si è fatto il deposito prescritto dal decreto summentovato.

Onde mi parrebbe opportuno un provvedimento legislativo, che liberasse i nostri uffici dall'ingombro di tante carte relative a cause abbandonate o per le quali è cessata la ragione di contendere, liberando nel tempo stesso la Corte dall' apparente responsabilità di così grande arretrato. Il provvedimento che suggerisco non è nuovo, ma quello stesso che fu sanzionato con la legge del 12 dicembre 1875; la quale, istituendo questa Corte, dichiarò perenti i ricorsi pendenti presso le altre Corti di cassazione, quando, nel termine di un anno,

una delle parti non facesse istanza per la discussione. Così l'ingombro scomparve e la nuova Corte procedette spedita nel suo lavoro.

Altre cause di ristagno si sono aggiunte a quella che ho accennata; per cui l'anno si è chiuso con una pendenza di 918 ricorsi, che attendono la discussione.

Perchè, dunque, non si pronunziano mille sentenze ed anche più, nel corso di un anno?

I giudizi civili non sono sempre facili, e la Corte Suprema non può aspirare al vanto del pittore che mostrava ad Apelle i suoi quadri fatti in un giorno; ma, certamente, si sarebbe fatto maggior cammino, se il ruolo di udienza non fosse stato giorno per giorno assottigliato, ad istanza delle parti, alle quali, sempre che fossero d'accordo, si usava concedere il rinvio. Con questo sistema si ebbero, nei primi dieci mesi dell'anno, oltre a cinquecento cause più volte rimandate, e il lavoro della Corte si ridusse, per conseguenza, a quello che ho detto.

Ora io credo, che nei giudizi d'interesse privato, si debba tener conto del desiderio delle parti di differire la discussione, anche perchè l'indugio serve talvolta a preparare accomodamenti e rinuncie; ma bisogna pure che questa condiscendenza non inceppi ed arresti l'attività della Corte con danno degli altri che hanno interesse di veder definiti i loro piati; bisogna che tutte le udienze siano utili e piene, sicchè il lavoro proceda spedito ed uguale nel corso dell'anno.

L'operosità, che si richiede per compiere in breve tempo quest'opera di risanamento, già incominciata, non è maggiore di quella di cui questo Collegio ha già

dato prove in altri anni; e, a renderla più profittevole, concorreranno i Presidenti col prudente indirizzo delle discussioni, gli avvocati e il Pubblico Ministero con la sobrietà dei discorsi, i giudici con la sapiente concisione delle sentenze, che tolgano a modello quegli antichi responsi, dei quali Pietro Giordani ammirava la *semplicità*, la *chiarezza*, la *brevità meravigliosa*: brevità necessaria anche perchè la sentenza si limiti a dar ragione del punto deciso, senza innestarvi considerazioni affini ed opinioni proprie dello scrittore, che la Corte non ha discusse nè sanzionate.

Con queste osservazioni, ho voluto dar ragione di fatti noti, di cui si valgono, per dolersi dell'Amministrazione della giustizia, coloro che più l'avversano e la travagliano.

Esistono responsabilità personali, di cui ciascuno può aver coscienza; ma la causa comune, fondamentale, dei mali che si lamentano, è nelle condizioni generali del paese, che, durante la seconda metà del secolo, per quanto concerne l'Amministrazione della giustizia, si sono enormemente aggravate. Ne danno indizio le statistiche napoletane del 1832 e le piemontesi dal 1849 al '54; ma lo dimostrano le statistiche generali del Regno, rivelando, nel solo decennio anteriore al 1897, l'aumento dei reati in ragione poco inferiore al 50 per cento (46.30). Non nego che l'incremento si spieghi in parte, con l'aumento della popolazione; ma, qualunque ne sia la causa, esso ci dà la misura comparativa del compito e delle maggiori difficoltà che incombono agli odierni uffici giudiziari rispetto agli antichi.

Quando le malattie crescono oltre l'usato, l'assistenza dei medici e degl'infermieri diviene meno assidua e

meno efficace, e nelle grandi epidemie molti muoiono senza vederli. Ora le proporzioni che ha preso questa grande malattia sociale che sono i delitti e le liti, ne rendono sempre più difficile e insufficiente la cura. Nè le istituzioni rispondono sempre al bisogno.

Nicola Nicolini, in uno dei suoi geniali discorsi inaugurali, lodava l'operosità della Suprema Corte napoletana, per aver pronunziato in quell'anno 1570 sentenze penali, aggiungendo che, per effetto di quel *lavoro non lieve*, rimaneva ben poco da fare nell'anno successivo.³

Questo numero di sentenze è nulla verso i *tredicimila* nostri ricorsi, a proposito dei quali il Nicolini avrebbe veduto che la bella massima di Tacito, da lui ripetuta — *compositius cuncta quam festinantius agere* — è spesso necessariamente invertita, come sarà meglio dimostrato dai ragguagli che darò più innanzi.

Ma, oltre la folla degli affari, concorrono, a rendere l'opera nostra meno agevole e meno perfetta, due altre ragioni.

La prima è, che quella Corte si componeva di magistrati i quali vi entravano per non uscirne mai più, essendo il loro grado l'estremo limite della carriera per tutti, eccetto i pochi che conseguivano i seggi superiori nella Corte stessa. Così, mentre si raccoglieva in quel consesso, non altrimenti che in questo; la parte più eletta dell'ordine giudiziario, si costituiva una vera e propria magistratura di cassazione, che, rinnovandosi lentamente, conservava le tradizioni, gradatamente inestandovi le innovazioni suggerite dalle condizioni del tempo e dai progressi della dottrina.

Seconda ragione, non meno importante dell'altra. La Corte, che, per l'uniformità delle decisioni e la costanza delle sue massime, era guida infallibile dei Tribunali inferiori, non faceva altro, in sostanza, che illustrare i Codici, i quali sono un corpo di leggi perfettamente organico ed ordinato; laddove oggi l'ufficio della Corte di cassazione, anche in materia penale, si estende ad una serie lunghissima e crescente di leggi speciali, per le quali il beneficio della codificazione quasi sparisce e risorgono le difficoltà di una legislazione sparsa e frammentaria tanto deplorate nei secoli scorsi.

Valgono queste considerazioni, e sono anzi più gravi, in ordine ai giudizi civili.

Anche il numero delle liti è cresciuto e l'ufficio dei Tribunali è divenuto per questa parte assai più scabroso; perchè, dopo l'unificazione del Regno, tutto è mutato nei rapporti giuridici, economici e politici del popolo italiano; perchè questi rapporti — causa l'incessante e rapido movimento della vita odierna e la molteplicità delle leggi, che intendono a regolarla in ogni sua parte — sono divenuti più complessi ed intricati; perchè la giurisdizione dei Tribunali si estende a tante controversie precedentemente devolute alla cognizione di Tribunali speciali, a diritti politici di nuova creazione, a tanti legittimi interessi, ai quali prima l'azione giudiziaria era negata.

Anche qui mancano statistiche generali che permettano confronti fra la prima e la seconda metà del secolo; ma guardando al movimento delle liti in poco più di un ventennio, dal 1875 al 1897, si vedrà che sono aumentate di un terzo circa, ⁴ per raggiungere le cifre, che rilevo dall'ultima statistica del Regno, e che

riferisco, riunendole a quelle della statistica penale, perchè si veda qual è il lavoro delle Corti e dei Tribunali.

I Tribunali circondariali esaurirono, dunque, in un anno 204 156 giudizi, con relativi dibattimenti, esami testimoniali, perizie, arringhe, ecc. Si aggiunga, per le materie civili, circa *trentamila* provvedimenti di volontaria giurisdizione, e per le penali, le ordinanze di Camere di Consiglio, delle quali si può argomentare il numero dai processi compilati dagli uffici d'istruzione.

Questi, come tutti sanno, sono annessi ai Tribunali di cui fanno parte, e richiedono attitudini speciali e un lungo tirocinio. Dai giudici di Tribunale escono gli istruttori, con incarico temporaneo, che essi abbandonano quando hanno appena imparato a compierlo meno male. In questi uffici, che sono 162, s'istruiscono circa *trecentomila* processi in un anno.⁵ — Questo si fa nei Tribunali.

E nelle Corti di appello? Esse pronunziarono nel 1897 - 55 131 sentenze civili e penali: più, 4503 sentenze di accusa. Nell'anno stesso seguirono 2785 giudizi in Corte d'assise e si emisero 94 589 *declaratorie* per amnistia.

Normalmente le nostre *venti* Corti di appello fanno un lavoro doppio di quello che compiono le *ventisei* Corti francesi.

Quanto ai Tribunali, farò un'osservazione, che risponde a coloro, i quali credono maggiori del bisogno i Tribunali italiani e ne consigliano la soppressione, per sostituire un'eletta coorte a una legione di magistrati mediocri e mal retribuiti.

La Francia ha una popolazione di un quarto su-

periore alla nostra, non ci contende il primato in fatto di liti e di delitti, ed ha l'ordinamento giudiziario da cui deriva il nostro. Ora, colà sono 356 i Tribunali circondariali, ai quali si aggiungono 225 Tribunali di commercio: dunque 581 Tribunali, a riscontro di 162, che sono i nostri, competenti nelle materie civili, commerciali e penali. Ma questo è poco. Da quarant'anni non si fa altro che accrescere le attribuzioni, ampliare la competenza dei nostri Tribunali, portandola ad un livello infinitamente superiore a quello dei francesi. Infatti, prima di abolire i Tribunali di commercio, abbiamo abolito quelli del contenzioso amministrativo, tutto riversando nella giurisdizione ordinaria; e l'umile competenza *correzionale* di un tempo abbiamo estesa fino ai delitti per cui s'infliggono dieci anni di reclusione. — E dopo tutto questo, diremo ancora che i Tribunali italiani, i quali tengono un grado tanto più elevato di quello dei Tribunali francesi, sono in numero eccessivo, mentre stanno in proporzione di 27 per 100, rispetto a quelli dei nostri vicini?

Il magistrato di Cassazione è il solo, che, nel nostro ordinamento, pecca di eccesso, e i suoi più sinceri fautori sono concordi nel desiderarne l'unificazione. L'unità è cosa essenziale in questo istituto, che, moltiplicato, si deforma e si abbassa; oltre di che, in questo, più che negli ordini della magistratura inferiore, è necessaria una rigida scelta, che porti al vertice della piramide i più eminenti giureconsulti dello Stato. Ma anche qui l'istituzione subisce la forza delle cose e non può funzionare altrimenti che adattandosi ad esse. Così, per la Francia, basta la Cassazione di Parigi, che provvede intorno a *mille* ricorsi civili ⁶ o poco più: per

noi, cinque Corti non bastano ad esaurire tanti affari quanti ne sopravvengono nel corso dell' anno, sicchè nel '97 ne rimasero indietro 3612.

Ora la conclusione, che si trae da quanto ho riferito, mi sembra evidente. Con le nostre leggi, coi nostri costumi, con questa costante irruzione di passioni sinistre e brutali, di malafede, di cupidigia e di temerità, che produce una valanga di reati e di liti, diminuire gli organi della giustizia sociale e gli strumenti di repressione sarebbe come disarmare in tempo di guerra, e l'effetto immancabile, a parer mio, sarebbe quello di negare la giustizia, per l'illusione di migliorarla. Non è possibile che cinquanta o sessanta Tribunali ed altrettanti uffici d'istruzione, facciano più speditamente e meglio quello per cui *centosessantadue* bastano appena. Chi lo crede mi fa pensare alla leggenda della Sibilla, che, bruciata una parte dei suoi volumi, dava maggior valore a quelli che rimanevano.

Ma i riformatori dell'ordine giudiziario, che sono giureconsulti e statisti insigni, portano la quistione sopra un altro terreno. Non si tratta di una semplice riduzione di Tribunali, ma di mutare sostanzialmente le nostre istituzioni, semplificando l'ordinamento giudiziario e le leggi di procedura, in guisa che ne risulti, ad un' ora, scemato il ruolo dei magistrati e migliorata l'amministrazione della giustizia.

Eccoci dunque alla riforma giudiziaria, di cui si discute da molti anni, e della quale toccherò brevemente alcuni punti culminanti.

Un primo punto, sul quale tutti mi sembrano concordi, è quello di assicurare l'indipendenza dei giudici,

negando al potere esecutivo la facoltà di rimuovere, promuovere o trasferire i magistrati in altre sedi, se non previo l'assenso di giunte o consigli speciali, tramezzati o sovrapposti alla gerarchia giudiziaria, con incarico di compilare elenchi o graduatorie di merito, e, nei casi singoli, giudicare della capacità e della condotta di ciascuno.

Io non raccolgo le censure che questo sistema ha meritato, specialmente pel disdoro che ne ridonda a coloro, i quali rimangono in carica con reputazione diminuita; ma non vedo la necessità di creare organi nuovi per funzioni che trovano il loro svolgimento normale negli ordini esistenti.

La Corte di cassazione, da cui dipende la sorte dei magistrati inamovibili, essa che li giudica e li punisce in via disciplinare, è il giudice naturale del merito che li fa degni di promozione. Chi meglio di Voi sa quali sono nelle Corti di appello i magistrati meritevoli di sedere nel Collegio supremo? — Dico, altrettanto delle Corti di appello rispetto ai magistrati inferiori, di cui possono, meglio di ogni altro, riconoscere e valutare l'ingegno, il sapere, l'operosità e la condotta, alla prova delle opere loro, che vedono e discutono giorno per giorno. Il giudice degli atti è appunto il giudice migliore delle attitudini intellettuali e del carattere delle persone da cui emanano. Le informazioni, che i Capi di Collegio e il Ministero possono aggiungere, sulla condotta di ciascuno, completerebbero la somma delle nozioni occorrenti a designare quelli che meritano di esser promossi o trasferiti.

L'indipendenza dell'ordine richiede che questa designazione sia fatta dall'Ordine stesso, col sistema che

a me sembra il più semplice, o anche altrimenti; ma, in ogni caso, converrà far salva la prerogativa della Corona, e schivare il pericolo, già tante volte segnalato,⁷ che la magistratura autonoma diventi un corpo chiuso e una specie di casta pericolosa e molesta, come altra volta furono i Parlamenti francesi.

Questo problema è un legato del secolo scorso a quello che comincia; ma sarà sempre la quadratura del circolo, se da un'altra parte non verranno i rimedi.

L'autonomia dell'Ordine giudiziario, indispensabile, secondo la comune opinione, perchè l'Amministrazione della giustizia sia retta ed immune da sospetti, somiglia a quelle piante che sono fruttifere o parassite, secondo il terreno che le alimenta: essa presuppone giudici probi, leali, consapevoli dei loro doveri e volenterosi di compierli. Una magistratura debole e guasta, fatta padrona di sè, diventa peggiore. E la storia ne registra gli esempi. Narrando i casi di una regione, non preparata a ricevere le libere istituzioni, che vi furono importate nei primordi del secolo ultimo, un reputato statista e storico contemporaneo scriveva: « I magistrati, resi indipendenti dal potere esecutivo ed emancipati, divennero più dispotici e più corrotti di prima, in guisa che, mentre la nazione acquistava grandi diritti politici, i diritti civili del cittadino, le proprietà, le stesse libertà restarono esposte ai raggiri, alle ingiustizie dei Tribunali ». Ond'è palese l'errore e la contraddizione di coloro, i quali, mentre ostentano disistima per la magistratura, ne propugnano istantemente l'assoluta indipendenza, dimenticando che le leggi non creano la virtù del giudice, ma possono solo proteggerla in chi la possiede.

Facciamo, dunque, le leggi che difendano la giustizia dall'ingerenza del Governo ; non dimentichiamo di difenderla dalle suggestioni, dai clamori, dalle contumelie, che precedono, accompagnano e seguono i giudizi, lasciando gli animi deboli ad atti inconsulti ; ma rivolgiamo seriamente le nostre cure a formare onesti cittadini, che possano poi divenire degni sacerdoti della giustizia ; diamo alle nuove generazioni un'educazione migliore, o almeno diamone una, che non si riassuma nel *corrumpere et corrumpi*, che oggi, come al tempo di Tacito, *saeculum vocatur*.

Un altro proposito, in cui sono concordi gli odierni riformatori, è quello di elevare gli stipendi de' magistrati per metterli in condizione più decorosa, e sottrarre alle tentazioni del bisogno quelli che sono miseramente rimunerati. Si otterrà per tal modo, essi aggiungono, anche il vantaggio di attrarre all'Ordine giudiziario i più eletti ingegni, ai quali oggi sorride la fortuna del foro. Questo pensiero, come tutti sanno, ebbe un principio di esecuzione con la legge del 30 marzo 1890, che distribuì fra giudici e pretori le somme risparmiate mediante la soppressione di molte preture. Ma ciò che rimane a fare è molto più di quello che si è fatto, e io vorrei si facesse per tutt'altra via che quella delle soppressioni.

In questo tema io professo l'opinione del Bentham. Elevare gli stipendi fino a gareggiare coi proventi dei grandi avvocati, non è possibile. Nè ciò che si potrebbe fare in casi eccezionali, chiamando a far parte della magistratura insigni avvocati, varrebbe a modificare la costituzione dell'Ordine, che ha una gerarchia propria,

nella quale si svolge la carriera dei singoli magistrati. D'altra parte, vuolsi considerare che il sistema dei concorsi, ai quali affluiscono abitualmente in gran numero i giovani dottori, esclude la supposizione che si volgano al foro, piuttosto che agli uffici giudiziari, gl'ingegni migliori e più colti. La scelta di una professione dipende dalle inclinazioni, dal carattere, dai rapporti e dalle condizioni di famiglia e di fortuna, in cui si trova chi deve farla; ma nessuna delle ragioni, per cui taluni antepongono, all'ardua e splendida palestra del foro, la vita più modesta e tranquilla del magistrato, esclude l'eccellenza dell'ingegno e la serietà degli studi. Non è provato che i più arditi, i più battaglieri e facondi, siano pure i più dotti e studiosi; se non è anzi dimostrato il contrario. Non c'è, dunque, ragione per credere che l'esiguità delle provvisioni allontani dalla magistratura gl'ingegni eletti, e fino a quando il sistema di reclutazione sarà quello degli esami di concorso, non avrà fondamento la supposizione che il livello intellettuale dell'Ordine si debba elevare in ragione dell'aumento degli assegni.

Questo aumento però può giovare ad altri fini; ed ecco in quali limiti io lo propugno. Io credo, come crede il Bentham, che la vita privata del magistrato, piuttosto che circondarsi di lusso e di grandigia, debba serbare quell'austera semplicità, che raramente si accoppia coll'opulenza, e quindi opino che non occorra elevare gli stipendi maggiori. Ma fo voti che cessi il danno e l'onta di una magistratura posta in condizione che rasenta la povertà, e vorrei che gli stipendi minori fossero elevati tanto da scemare, per quanto è possibile, la differenza fra un grado e l'altro, perchè i

bisogni della vita sono gli stessi; perchè gli uffici giudiziari sono tutti egualmente onorevoli e in tutti deve essere tenuta alta la dignità di chi li esercita; finalmente perchè gli uffici inferiori sono quasi sempre i più difficili e faticosi.

Ma qui la quistione morale si converte in quistione finanziaria e rimane a questa assolutamente subordinata; subordinata oggi, per le condizioni dell'erario pubblico, come nei tempi andati fu sempre subordinata, per la consuetudine invalsa di spendere nell'Amministrazione della giustizia ciò che rimaneva, dopo aver provveduto agli altri servizi dello Stato.

Che non sia questo un paradosso, si dimostra col fatto che, nell'ultimo trentennio, la spesa generale dello Stato, per tutte le Amministrazioni, è cresciuta di mezzo miliardo, mentre l'Amministrazione della giustizia ha sempre incontrato le colonne d'Ercole del suo bilancio, come limite imposto a tutte le riforme possibili.

Ma, dunque, non è veramente la giustizia il primo bisogno de' popoli, il primo dovere di ogni Governo civile? È famosa l'enfatica esclamazione di Davide Hume: « Tutto il nostro sistema politico e ciascuno degli organi suoi, l'esercito, la flotta, il Parlamento e via dicendo, tutto ciò non è altro che mezzo ad un solo fine: la conservazione dei dodici grandi giudici d'Inghilterra ». Sublime iperbole di un inglese, che serve ad indicare la via contraria a quella da noi battuta, quando abbiamo postergata una riforma, che bisognava anteporre ad ogni altra e compiere col solo intento di stabilire per la giustizia le guarentigie migliori!

Oggi, non essendo possibile tornare indietro, non si può largheggiare da un lato senza restringere dall'altro; onde il bisogno di escogitare nuovi sistemi e nuove forme di giudizi e di procedure, a cui l'ordinamento giudiziario è intimamente connesso.

Ora udite con quali criteri s'inizia la riforma del Codice di procedimento penale sotto gli auspicj d' insigni giureconsulti e pubblicisti, a capo dei quali è il Nestore dei penalisti italiani.

Spesso si è parlato dell'abolizione della Camera di consiglio. Ma essi vogliono che sia mantenuta, anzi con intervento del difensore, con diritto di opposizione alle ordinanze istruttorie, e con esclusione del giudice istruttore: e per questa, nonchè per altre ragioni, chiedono l'aumento dei giudici di tribunale. — Consentono forse all'abolizione dell'appello? Tutt'altro! Anzi lo vogliono esteso a sentenze che ora sono inappellabili; vogliono che si proponga dal difensore, se il condannato non possa o non pensi a farlo in tempo, e che i motivi non dedotti si debbano proporre di ufficio dal giudice o dal Pubblico Ministero. — Vorranno almeno eliminare dalle Corti di assise i giudici assessori? Tutto il contrario: per correggere le imperfezioni della giuria, essi vogliono sottoporre il verdetto alla revisione della Corte, e, in conseguenza, chiedono che questa sia composta di magistrati autorevoli, sostituendo ai giudici di Tribunale, non due, ma tre consiglieri di appello. E non basta. Riconoscendo ingiusto qualunque impedimento al ricorso del condannato, chiedono che si abolisca il deposito di multa e in conseguenza si prescinda dagli attestati di povertà; sicchè la Corte di cassazione do-

vrebbe discutere i cinquemila ricorsi che ora sono inammissibili, e poi, come per gli appelli, aggiungere di ufficio i motivi che il difensore non ha prodotti. Così il numero dei ricorsi, sciolti dai freni imposti dalla legislazione vigente e sempre incoraggiati dal divieto della *reformatio in peius*, sarebbe smisuratamente aumentato; mentre, d'altra parte, diverrebbero più frequenti i giudizi di revisione, per fatti nuovi, per nuovi documenti e prove non valutate nel primo giudizio. — Molte cose potrei aggiungere; ma non dirò altro, perchè parmi di aver detto abbastanza delle innovazioni desiderate, per dimostrare che sono agli antipodi col voto di semplificare le forme, di abbreviare il corso del giudizio penale e di sopprimere giudici e Tribunali.

E veniamo ai giudizi civili.

Il giudizio penale è tutto una funzione di Stato, e conserva questo carattere in ogni sua parte, mirando alla protezione dell'innocenza non meno che alla scoperta e alla punizione dei colpevoli. Il giudizio civile si fa nell'interesse delle parti, che ne somministrano gli elementi e ne circoscrivono la materia. Non può il giudice allargare o cambiare i termini della contestazione; nè fondare il suo giudizio sopra documenti e prove diverse da quelle che le parti gli presentano. *Iudicare secundum alligata et probata — non ultra, nec extra petita*: queste sono regole fondamentali, alle quali corrisponde l'altra: *Ius civile vigilantibus scriptum est*. E tutto il sistema si fonda sul presupposto, che la legge sia nota a tutti.

Ora questo vetusto edificio è battuto in breccia dalle dottrine sociali, che vanno sempre più penetrando

nella legislazione, con tendenza ad includere parte del diritto privato nell'orbita del diritto pubblico. Contro le massime che ho ricordate convergono gli strali dei novatori, che nel diritto romano, ispiratore delle leggi odierne, vedono il *dichiarato nemico dei deboli, la negazione di ogni giustizia*. Nè a questo essi si fermano. Lo stesso principio dell'eguaglianza de' cittadini innanzi alla legge, per cui si fece una rivoluzione che inondò di sangue l'Europa, ed è il fondamento della società odierna, oggi s'impugna, come quello che giova ai potenti ed è un'arma spuntata nelle mani dei poveri.

« Oggi si sa », dice un dotto alemanno, « che non c'è disuguaglianza maggiore del trattare le disuguaglianze in modo uguale ».⁹

Il motto piacque e fu ripetuto; ma la verità che esprime non è una scoperta dell'età nostra. Quello che oggi si sa, non si è ignorato mai. Fin dai tempi d'Ippocrate si sapeva che la stessa medela giova ad alcuni e nuoce ad altri, nè va somministrata a tutti nella stessa dose, e i legislatori hanno sempre tenuto conto delle disuguaglianze e delle differenze, per trattare con regole diverse le donne, i minori, gli assenti, gl'infermi di mente, in generale, i deboli e gl'incapaci. Coi progressi della civiltà, e specialmente per gl'influssi del cristianesimo, vennero acquistando sempre maggior valore i principî di giustizia e di equità, per cui gli umili si rilevarono e i deboli trovarono nella legge la propria forza. Così successivamente scomparvero la schiavitù, l'aldionato, le distinzioni di classe, i privilegi, e i servi della gleba divennero coloni, mezzaiuoli, liberi coltivatori, liberi cittadini ed elettori. Così

la proprietà fondiaria, sciolta dai vincoli che ne facevano un monopolio di famiglie e di manomorta, frazionata dalle leggi di successione, menomata dai tributi, passò rapidamente dai signori ai vassalli, dai proprietari agli enfiteuti, dagli oziosi ai lavoratori, dai forti di un tempo ai deboli che la legge protesse. Così, dopo aver dischiuso alle industrie, al commercio, al libero lavoro, le sorgenti della ricchezza, la società rivolse sempre più le sue cure a coloro che nelle gare della vita restano indietro, per aiutarli ad avanzare ed a raggiungere uno stato migliore. Quindi la pubblica assistenza dei poveri sempre più diffusa e meglio ordinata; quindi gl'istituti diretti a proteggere l'agricoltura e le arti; i provvedimenti d'igiene, l'istruzione gratuita ed obbligatoria, l'esenzione dalle tasse giudiziarie, e la difesa gratuita.

Questa è la legislazione che oggi s'intitola *sociale*, questa la via secolare, per la quale sempre avanzando essa corregge le proprie imperfezioni, e cerca nuovi espedienti per garantire i diritti e migliorare lo stato delle classi lavoratrici. Tali sono la libertà dello sciopero, i favori accordati alle associazioni, l'assicurazione contro gl'infortuni, la limitazione al lavoro delle donne e dei fanciulli, l'arbitrato dei probiviri, le norme del contratto di lavoro, la condizione degli illegittimi, la ricerca della paternità, ecc.

Ho voluto ricordare come la legislazione, lungi dal « trattare le disuguaglianze in modo uguale » entrò di buon'ora nella via, per la quale oggi corre sospinta dall'impazienza degli utopisti; vi entrò con istituzioni e provvedimenti che potremmo chiamare i privilegi dei poveri, se non costituissero il loro diritto. Tra questi sono le agevolzze concesse agl'impossidenti per far

valere le loro ragioni in giudizio. Ed eccoci rientrati nell'argomento, dopo breve digressione.

Ora si dice: il gratuito patrocinio non basta. Le tasse giudiziarie non sono le sole spese occorrenti per menare innanzi una lite. La difesa gratuita è negletta. D'altra parte, l'ignoranza della legge — che è la presunzione vera, da contrapporsi all'altra ora vigente — la mancanza di mezzi per procurarsi esperti e fidi consiglieri, gli avvolgimenti della procedura, fanno sì che il giudizio civile sia per la povera gente una lustra, anzi un tranello, che serve solo a fomentare il risentimento delle classi disagiate verso la società, la quale non offre loro alcuna seria guarentigia dei pochi diritti che possono vantare. Unico rimedio a tanta ingiustizia, si soggiunge, è il considerare come una funzione di Stato la difesa dei proletari nei giudizi civili, e all'uopo costituire presso ogni Tribunale un ufficio di difesa dei poveri, con avvocati valenti, probi e ben pagati, che non facciano altro e non accettino remunerazioni dalle parti; e poi disporre, che il giudice, smessa l'attitudine passiva che oggi gli è imposta, prenda a petto suo la causa del povero e, d'ufficio, faccia valere tutti i mezzi legali che possano assicurare il trionfo del diritto.

Ecco quello che dice il Menger, noto critico della legislazione civile, avvalorando le sue proposte coi ricordi della procedura tedesca del tempo, in cui era piena la fiducia del mugnaio nei giudici di Berlino.

Queste opinioni, che consuevano alle odierne tendenze della legislazione e contano numerosi aderenti, ne suggeriscono altre sulla riforma giudiziaria, di cui ci occupiamo.

La proposta istituzione degl'uffici di gratuito patrocinio, che avrà forse fra poco un'autorevole conferma, importa la creazione di un nuovo ordine di funzionari dello Stato, una nuova magistratura, che non potrebbe essere poco numerosa, dacchè le istanze per gratuito patrocinio in Italia sono circa *settantamila* all'anno (65 832 nel '97). Da questo lato, dunque, piuttosto che restringere, saremmo in via di accrescere il ruolo degli ufficiali giudiziari e gli oneri dello Stato.

Il potere d' iniziativa, che si vorrebbe accordare al giudice, è cosa tanto lontana dalle nostre abitudini, così contraria alle più costanti tradizioni giuridiche del secolo, e al concetto che noi abbiamo del sereno ed imparziale ufficio del giudice, che una riforma in questo senso è assolutamente impossibile.

Però noi possediamo l' antica e provata istituzione del Pubblico Ministero, la quale, quando fosse richiamata ai suoi principî razionali e garantita nell' indipendenza delle sue funzioni, sarebbe la sola idonea a rinvigorire la tutela giuridica delle classi povere, e meglio ancora, se alle antiche attribuzioni si aggiungesse l' iniziativa, che non si addice ai magistrati giudicanti.

Voi vedete, o Signori, che questa istituzione, oggi nuovamente discussa, io considero, mettendola in rapporto coi bisogni del nostro tempo, di cui non ebbero l' intuito i vecchi giuristi, che vollero allontanato il Ministero Pubblico dai giudizi civili.

Quei Codici, nei quali si concreta il rinnovamento sociale compiuto nel secolo scorso, imponevano l' intervento di un rappresentante degl' interessi generali della società e della legge nei giudizi concernenti lo

stato delle persone, i diritti dei minori, degl'interdetti, delle donne, degli assenti e dei poveri. E perchè la sua vigilanza fosse continua, ed egli potesse intervenire anche quando ne sorgesse inopinatamente il bisogno, si dichiarava necessaria la sua presenza all'udienza. Era questa una condizione, una limitazione imposta dalla legge ai poteri che conferiva, e parve un'onta alla magistratura giudicante, come se unica sorgente dei poteri che questa esercita non fosse la legge stessa, che li determina e li circoscrive, facendone partecipe un magistrato, senza del quale la costituzione di un Tribunale sarebbe illegittima!

Or bene, questo nobilissimo mandato, nobilitato anche più dai nomi e dalle opere dei grandi giureconsulti che lo adempirono, la legge del '75 lo ha revocato in gran parte; ed ora, quasi a correggere una dimenticanza, si è proposta l'esclusione del Ministero Pubblico dal giudizio civile, anche qui dove rimane.

Perchè, si dice, perchè questa eccezione? Se i Tribunali inferiori non hanno bisogno *dei lumi del Pubblico Ministero*, molto meno ne ha bisogno la Corte di casazione. Si completi dunque una riforma, che ha *meritato il plauso generale*, e, soppressi alcuni posti, potremo distribuire il risparmio tra quelli che restano.

Questa considerazione, di ordine economico e finanziario, ci ricorda l'origine della divisata innovazione, che fu, com'è noto, il proposito di ricostituire il contenzioso finanziario con gli elementi avulsi alla magistratura; ma, poichè questa sola ragione non bastava a giustificarla, naturalmente se ne addussero altre, fra le quali oggi va messa in primo luogo l'invocata comune opinione.

Ora, secondo me, non è esatto affermare, che la legge del 1875 *meritò il plauso generale*, come leggo in un documento, notevolissimo per l'autorità dell'illustre giureconsulto di cui porta il nome. Quella legge si ebbe il plauso, che meritava, di coloro ai quali la depressione del Pubblico Ministero tornò gradita: si ebbe il plauso degli emuli della palestra forense e di quei giudici, che sono intolleranti di ogni discussione, o perchè si credono infallibili, o perchè mettono innanzi ad ogni altro dovere la spontaneità del proprio voto, sia pure affrettato ed inconsulto. Nè tacerò che si ebbe pure il plauso, disinteressato e sincero, di coloro i quali consideravano il Ministero Pubblico come la *longa manus* dell'autorità politica e quasi un messo del Ministero, abusivamente intruso nei giudizi di privata ragione.

Ma dell'opinione passionata dei primi non si può tener conto. E quella degli altri, lodevolissima in sè stessa, è come l'eco, che s'ode ancora quando è spenta la voce da cui deriva, perchè veramente ha perduto il suo valore dal momento che si vuole dar bando ad ogni equivoco sul carattere e la missione del Pubblico Ministero e assicurare l'indipendenza delle sue funzioni giuridiche.

Del resto, molte cose, che in un'epoca ormai lontana erano plaudite, oggi si deplorano e si condannano; ed io non so, se, in questo lungo periodo, l'esperienza abbia dimostrato i vantaggi di quella riforma; non so se la considerazione dell'Ordine giudiziario sia venuta crescendo per la cessata ingerenza del Pubblico Ministero nei giudizi civili. Le voci che s'odono farebbero presumere il contrario; e fu notato che, a quel tempo appunto, risalgono le prime rimostanze contro l'Ammi-

nistrazione della giustizia, divenute poi sempre più vive ed insistenti.

Gli arditi e zelanti promotori di quella riforma non sopravvissero all'opera loro tanto da sperimentarne gli effetti, ed oggi sono tutti scomparsi. Ma non tutti morirono impenitenti; anzi uno dei più solerti, Giacomo Costa, ministro nel '97, in un memorabile discorso parlamentare, volle fare pubblica dichiarazione del suo pentimento — una specie di solenne abiura — con queste parole: « Ricordo il grave peccato che noi (Vigliani ed io) abbiamo commesso con la legge del '75, quando abbiamo tolto al Pubblico Ministero le funzioni civili. Giorno nefasto fu quello, di cui porterò penoso ricordo per tutta la vita ».¹⁰ Disgraziatamente, la sua vita fu brevissima, e a lui non fu dato di emendare il fallo di cui si accusava; ma il fatto dimostra che alla vantata unanimità dell'applauso veniva mancando il suffragio degli stessi autori della riforma. Ed io non dubito che le mancherà il vostro, eccellentissimi Consiglieri, e specialmente quello dell'illustre Presidente di questa Corte, che, per molti anni, fu della nostra istituzione uno dei più cospicui rappresentanti.

La verità è sì gran cosa, dice il Montaigne, che, rinunciare ad una delle vie che possano condurvi, è un errore: nei giudizi poi, dov'è spesso involuta ed oscurata dalle passioni e dai sofismi, chiudere gli occhi ad ogni barlume che possa rischiararla, più che un errore, è una colpa. Però credo che non fu verace interprete dei vostri sensi chi disse: Non han bisogno i Tribunali *dei lumi del Pubblico Ministero*.

L'ingiusta amarezza di queste parole deriva da un equivoco: presuppone un dualismo, un antagonismo,

una preminenza, che non risponde all'indole dell'istituto e al sistema dei nostri giudizi. Il Ministero Pubblico è parte integrante dei Tribunali, come ognuno dei giudici che li compongono; è istituito per recare il suo contributo alla ricerca della verità, e può *illuminare* come ciascun di voi illumina l'altro con la dichiarazione del proprio voto. Egli partecipa all'ufficio del giudice e a quello dell'avvocato, avendo comune col primo l'imparzialità, con l'altro la pubblicità della discussione, alla quale interviene, per rappresentarvi, come ho detto, gl'interessi della società e della legge, che possono coincidere, ma sono sempre distinti da quelli dei litiganti, che gli avvocati propugnano. Questo interesse, in alcuni casi, è maggiore, per la natura delle questioni che si dibattono e per la qualità delle persone che sono in causa. E in questo, come in ogni altro caso, non i *lumi* superiori del Pubblico Ministero, ma la discussione, alla quale egli partecipa e che, senza di lui, sarebbe incompleta, rischiarla la coscienza del giudice, ne rende più sicuro ed avvisato il giudizio.

Ora, si crede che la discussione non giovi? Si vuol sopprimere questa solenne e necessaria preparazione dei giudizi? Ma se questo non è ciò che si vuole, e perchè, dunque, escluderne il solo oratore, che vi porta l'animo scevro di preconcetti, epperò meglio disposto alla sincera e spassionata ricerca della verità? Gioverà che il dibattimento si chiuda con quelle gare d'ingegno e di facondia, in cui la verità propugnata da una parte è sfolgorata dall'altra, piuttosto che con la parola, forse meno eloquente ma più serena, di un magistrato, che fedelmente riassume gli elementi della controversia, e senza riguardo all'interesse dei litiganti, ne proponga la

soluzione che crede più conforme alla legge? Saranno meglio assicurati i diritti dei poveri, degli orfani e degli incapaci, quando mancherà loro il suo patrocinio, anche in quest'ultimo asilo della giustizia?

Io non credo, o Signori, che si raccomandi per buone ragioni un sistema, per cui mancherebbero alla Francia i fasti di una magistratura, che vanta di là delle Alpi una storia gloriosa di parecchi secoli. Io non credo che, in Italia, Nicola Nicolini, Davide Winspeare, Giuseppe Poerio, Federico Sclopis, Giuseppe Siccardi, ed altri esimii giureconsulti ed oratori, dettarono discorsi accademici, inutile ingombro al corso dei giudizi. Nè ho bisogno di ricordare a voi, incliti magistrati, quanta parte dell'opera, compiuta in un ventennio da questo supremo consesso, spetti agl'illustri miei predecessori, di cui risuona ancora in quest'aula l'autorevole parola, ispiratrice di sapientissimi responsi. Essi furon vivente protesta contro l'errore di chi, prima abbassava la dignità dell'ufficio, affidandolo ai meno esperti, e poi lo escludeva dai Tribunali e dalle Corti di appello, dov'è manifesto il bisogno di chi vegli e difenda la giusta causa dei deboli contro le insidie e le soperchierie dei potenti, e ristabilisca innanzi al giudice quell'eguaglianza di fatto, a cui l'eguaglianza della legge non provvede abbastanza.

Nessun istituto giuridico meglio di questo risponde ai principî di solidarietà sociale, che i legislatori del '75 espressamente ripudiarono, applicando ai rapporti giuridici la regola del *lasciar fare*, che, fra gli stessi economisti, oggi trova pochi aderenti.

Credettero alcuni di scorgere una contraddizione patente e quasi ridicola, fra la missione attribuita al Pub-

blico Ministero e il suo dovere di conchiudere contro i protetti quando hanno torto. Ma come? Il tutore cessa d'essere tutore, e i consigli di famiglia, e i Tribunali non esercitano ufficio tutelare, quando consentono o approvano transazioni e contratti, in cui si riconosce che anche i minori devono eseguire le obbligazioni, pagare i debiti e restituire la roba altrui? La tutela non è istituita per procurare alle persone tutelate ingiusti ed illeciti vantaggi, e quella che la legge affida al Pubblico Ministero è garanzia di diritti, non salvaguardia di pretese illegittime ed istromento di soprusi, per cui diventano superchiatori i deboli ed oppressori gli oppressi. Però, quando il Ministero Pubblico riconosce, che le persone raccomandate alla sua protezione non hanno diritti da far valere, ma obbligazioni e doveri da compiere, egli esercita appunto quella tutela, della quale è incaricato, e compie la sua missione conformemente ai fini della legge e agli interessi legittimi degli enti tutelati.

Più giusta invece è l'avvertenza, che le sue attribuzioni non bastano a difendere efficacemente i diritti delle persone privilegiate, dovendo egli accettare le basi del giudizio così come son poste dai patrocinatori delle parti, senza poter supplire ai difetti e correggere gli errori di una difesa negletta o sbagliata. E di questa insufficienza appunto tengono conto le innovazioni che si propongono.

Dai Tedeschi ci viene il suggerimento di proteggere i diritti dei proletari, mettendone la causa in piena balla del giudice; ma noi, pur non potendo accettare questi consigli, dovremmo tener conto dei motivi onde muovono, per allargare, fin dove è possibile, le facoltà del Pubblico Ministero, accordandogli, per esempio, quella di salvare gli atti dalla perenzione, e di proporre,

d'accordo con la parte, eccezioni omesse, o nuovi motivi di appello e di ricorso, quando si tratti di persone inabili a difendersi.

Per questa via, che risponde all'odierno indirizzo della legislazione, si giunge alla conseguenza, che, se il Pubblico Ministero non esistesse, bisognerebbe crearlo, e si può senz'altro affermare, che, invece di portare alle ultime sue conseguenze la riforma, che uno dei suoi fautori qualificava *nefasta*, convenga far prevalere nei giudizi il sentimento del dovere sociale sull'individualismo male inteso, e quindi restituire al Pubblico Ministero le funzioni, da cui fu dispensato.

Ed io credo, o Signori, che in tanta fiacchezza di caratteri, cui fanno schermo « gli accorgimenti e le coperte vie », non al solo patrocinio dei miseri, ma gioverebbe alla giustizia per tutti, l'intervento nel giudizio civile, di un magistrato che affronta solo il sindacato della pubblica opinione, sfida a viso aperto gli odî occulti e palesi, le minacce e le insidie, ed anche quando non scopra nuovi orizzonti, dà buoni esempi di fermezza, di lealtà e di coraggio civile.

E qui mi fermo, dopo avere solamente sfiorato un argomento amplissimo, per venire a questa conclusione: *che* la riforma giudiziaria, a parer mio, non va fatta col precipuo intento di sopprimere Tribunali e ridurre il ruolo dei magistrati, sopprimendo o menomando ad un'ora le guarentigie, alle quali nessuno vuol rinunciare e che molti anzi credono insufficienti; *che* qualunque tentativo in questo senso incontrerebbe, oltre la resistenza degl'interessi, quella, più forte, dell'opinione comune, della nostra educazione, delle inveterate tradizioni ed abitudini della Curia e del Foro, e, lungi dal ravvi-

vare la fede nella giustizia, distruggerebbe quella che le rimane.

D'altra parte, io non credo, che l'Ordine giudiziario, così com'è costituito, non si possa migliorare altrimenti che mutilandolo. Credo anzi dimostrato il contrario dalla legge del 1890, per effetto della quale la magistratura si va rinsanguando di elementi giovani e colti, i quali danno sicuro pegno di capacità per gli uffici, a cui, dopo un lungo tirocinio, sono chiamati. Nel giro di pochi anni, il rinnovamento sarà completo, e il nostro paese avrà una magistratura vigorosa e provetta nel tempo stesso; l'avrà con uno sforzo minore di quello che occorre alla Francia per provvedere ai suoi *novemila* magistrati. ¹¹

Due cose, però, sono indispensabili per tenere alto il livello intellettuale dell'Ordine, per rialzare una magistratura scadente, e serbarne intatto il decoro e la buona fama: la prima, che i giudici delle ammissioni siano costantemente severi e procedano con giusti criteri nella scelta dei migliori; la seconda, che sia cura incessante, com'è precipuo dovere dei Capi d'ogni Collegio, la disciplina severa ed inflessibile. La disciplina, che è il nerbo degli eserciti, non è meno necessaria a questa milizia togata, che difende la proprietà, la libertà, l'onore dei cittadini. Qui la legge è providamente rigida. Ogni fallo può avere il suo monito e, dopo il terzo, si esce dall'Ordine, come indegno di appartenervi. Così si recidono i rami guasti, si tengono sull'avviso e si spronano i caratteri fiacchi, s'impongono a tutti abitudini di ordine, di compostezza e di lavoro, per le quali anche il senso morale si fortifica e si raffina. La

magistratura non può essere autonoma, se non a condizione di essere severa con sè medesima.

Ma, dopo tutto, Signori, il carattere e l'educazione nazionale, il costume, la moralità pubblica, la pubblica opinione sana e corretta, restano sempre le condizioni fondamentali e necessarie della buona amministrazione della giustizia. La quale non è un'emanazione spontanea della mente e della coscienza solitaria del giudice, ma il prodotto de' suoi rapporti con gli elementi sociali, che sono i suoi necessari cooperatori. Se questi sussidi mancano e abbondano invece gli elementi ostili, la magistratura meglio ordinata e disposta a compiere i suoi doveri, è come un manipolo di soldati che procede in terra straniera, fra le imboscate e gl'inganni. Chi crede che questa sia la condizione dei Tribunali italiani, non si unisca al coro dei detrattori, e chieda altre riforme che non sono quelle dell'Ordine giudiziario!

Signori!

Il secolo, che avrà nome dal risorgimento d'Italia, si è chiuso con l'inaudito delitto, per cui, nella città che custodisce l'antico simbolo dell'unità nazionale, si tentò di abbattere d'un colpo la monarchia, l'unità della patria e la libertà, per bandire nella terra madre della civiltà i saturnali dell'anarchia. E il Re giusto e pietoso, il Re prode e magnanimo, che « nel bene degli umili pose la gloria del suo Regno », e pel suo popolo sfidò cento volte la morte, Egli, che volle, a rischio della propria vita, salva la vita del regicida, cadde martire del dovere,

vittima della sua clemenza. Ma non si arresta il corso della storia, in cui si svolge l'eterna tela della Provvidenza, e i destini delle nazioni non si mutano per insani propositi di forsennati.

Il secondo Re d'Italia è morto; ma proverà il suo Successore, come provò Egli stesso, che le istituzioni non muoiono; e l'Italia, ravveduta de' propri errori, ritemprata dalle sventure, fortificata dalle sue lotte, come l'Anteo che, atterrato, si rialza più forte, riprenderà la sua via, senza smarrire la meta gloriosa, che la storia le assegna nell'avvenire del mondo e della civiltà.

In questa fede ci rafferma ed assicura il discendente del Padre della Patria, l'Erede di un nome immortale, che, salendo al Trono, invocava a difesa della società conturbata le liberali tradizioni della sua Casa, il culto della patria, il sentimento dell'onore, IL RISPETTO ALLA LEGGE.

All'augusto monito risponda la nostra promessa, che del sacro deposito noi saremo fidi custodi, incoraggiati e sorretti nell'opera nostra dall'eroico giuramento del Figlio di Umberto, del Re, nel cui nome si rende giustizia in Italia:

« CRESCIUTO NELL'AMORE DELLA RELIGIONE E DELLA PATRIA, INVOCO DIO IN TESTIMONIO DELLA MIA PROMESSA CHE D'OGGI IN POI IL MIO CUORE, LA MIA MENTE, LA MIA VITA OFFRO ALLA GRANDEZZA E ALLA PROSPERITÀ DELLA PATRIA ».

Con questi auspici io saluto l'alba del nuovo Secolo.

NOTE

¹ Ricorsi discussi dalla Sezione 1 ^a .	3 952
» dalla Sezione 2 ^a .	9 423
» dalle Sezioni unite	12
Conflitti di competenza (Sezione 1 ^a)	280
Remissioni di cause (Sezione 1 ^a)	29
Annullamenti nell'interesse della legge (Sezione 1 ^a e 2 ^a)	17
Numero totale delle sentenze	13 713

² I ricorrenti che si trovano fuori carcere sono circa 10 000.

³ Discorso pronunziato all'udienza del 7 gennaio 1840: *Nel trascorso anno non abbiamo avuto materia che per 1570 arresti: numero, a dir vero, non lieve; ma che non lascia al nuovo anno, che appena materia al lavoro di gennaio.* Quest. di diritto, vol 5^o, pag. 21.

⁴ 1 085 807 nel 1875 — 1 507 025 nel 1894 — 1 454 087 nel 1897.

⁵ Nel '97 s'istruirono 271 074 processi contro 329 655 imputati. V. statistica giudiziaria penale, pag. LXIX.

⁶ Nel 1895, la Sez. civ. della Cassazione francese discusse 1082 ricorsi. V. BLARK, *Ann. dell'Econ. polit. di Stato del 1899*, pag. 172.

⁷ V. Discorso di G. Zanardelli al *Congresso forense* in Torino, 1898.

⁸ PALMIERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, cap. XII.

⁹ MENDER. *Il Diritto civ. e il proletariato*, cap. I, § XI.

¹⁰ Atti parlamentari. Senato. 1^a sess. 1897, 4 giugno, pag. 429.

¹¹ Sono 8559, oltre i giudici dei Tribunali di commercio.